

## **Le modifiche al D.M. 180/2010 apportate dal nuovo decreto del 6 luglio 2011 n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011**

**Autore:** Vita Ettore

**In:** Diritto civile e commerciale

Il Ministero della Giustizia, dopo nemmeno un anno dalla sua pubblicazione, interviene sul Decreto 180/2011 non tanto per apportare i miglioramenti suggeriti dal breve e poco significativo periodo di attuazione della mediazione obbligatoria, bensì perché sospinto dal vento delle proteste che si sono concretizzate nell'ordinanza del TAR Lazio con la quale è stato sollevato un doppio profilo di incostituzionalità della mediazione civile, sì come introdotta dal decreto legislativo 28/2010 e regolamentata dal decreto ministeriale 180/2011.

Nell'ordinanza di rinvio in parola, in estrema sintesi, all'impianto normativo dell'istituto della mediazione civile si muove il rilievo di una intrinseca contraddizione, perché a fronte dell'introduzione della mediazione obbligatoria in alcune materie (operata dall'art. 5 del Dlgs 28/2010) il decreto 180 non prevede una adeguata professionalità e competenza giuridica dei mediatori, ma solo una generica ed inadeguata attività di formazione.

Da più parti, poi, è stato evidenziato l'eccessivo costo della mediazione nei casi di contumacia della controparte che vanifica il tentativo obbligatorio di mediazione. L'eccessiva onerosità della mediazione, in tale ipotesi, appariva di ostacolo all'esercizio del diritto di accesso alla giustizia, costituzionalmente garantito.

Questa è la cornice nella quale il decreto interviene, tuttavia sotto un aspetto più generale non si può non constatare che siamo in presenza di interventi normativi estemporanei, poco meditati.

La complessità, l'instabilità e l'innovazione permanente sono un distintivo del nostro tempo, tuttavia il convulso divenire delle norme e degli istituti giuridici mina la stessa certezza del diritto.

Gli interventi presentano pertanto luci ed ombre, ma soprattutto non si inseriscono in un disegno chiaro; qui ci soffermiamo con un primo commento sui punti salienti.

•

**Nella funzione di controllo compare il magistrato.**

L'articolo 1 incrementa il supporto amministrativo dell'autorità di vigilanza sugli Organismi di mediazione e sugli Enti di formazione, così da consentirne l'effettività. Infatti, "il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia".

Tuttavia, l'art 1 non si limita ad appattare questo correttivo, ma prevede che il Direttore Generale della giustizia civile, nell'esercizio dei compiti previsti dagli articoli 3 e 17 del decreto 180, può avvalersi "di

persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato “

La chiosa, passata sotto silenzio nei primi commenti al decreto, non si inserisce nelle finalità dichiarate del decreto e sembra rispondere ad esigenze burocratico - amministrative (se non politiche) non condivisibili per un duplice motivo:

1.

l'attività in argomento non consiste in una semplice vigilanza sugli Organismi, ma si sostanzia in un **insieme di attività di guida e di governo tese a fare in modo che la Mediazione persegua con efficacia i suoi fini**; detta attività comprende ispezione, verifica, riscontro, vigilanza ma non si esaurisce in esse.

Il controllo deve essere caratterizzato da un approccio sistematico completamente nuovo rispetto al formalismo burocratico del passato, che tanti danni ha prodotto nella pubblica amministrazione: non può essere costituito solo da un insieme di atti finalizzati al raggiungimento di un risultato ritenuto giuridicamente rilevante solo perché normativamente disciplinato, ma deve trovare la sua legittimazione nel raggiungimento di un obiettivo congruo, ovvero preventivamente programmato o posto come fine dal legislatore.

Se è vero che l'istituto della mediazione ha una rilevanza pubblica, detta attività deve essere organizzata “in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità “, là dove il buon andamento va misurato e controllato attraverso prestabiliti indicatori di efficienza ed efficacia della gestione e dell'attività.

In tale ottica, **il processo di controllo si estrinseca in attività, valutazioni e decisioni che richiedono un contenuto professione di tipo manageriale/dirigenziale** non essenziale alla

connotazione professionale del magistrato.

Peraltro l'andamento della giustizia è caratterizzato da ritardi, diseconomie e disfunzioni causati anche dalla disorganizzazione degli uffici e dalla carenza di un efficace controllo di gestione. Il che avvalora, indirettamente, la convinzione che ad esercitare la funzione di controllo (inteso come controllo di gestione) deve essere un dirigente particolarmente capace ed illuminato.

1.

La nostra Costituzione assegna alla Magistratura la nobile e delicata funzione di **ago della bilancia** del sistema di pesi e contrappesi su cui si regge l'impalcatura istituzionale del nostro paese.

Ciò richiede il perseguimento del massimo grado di autonomia e di indipendenza tra i poteri, attraverso una netta e rigida distinzione dei ruoli. Nel nostro caso non solo non appare necessario attribuire, per giunta nell'ambito del Ministero della Giustizia, ad un magistrato una funzione tipicamente amministrativa e manageriale, ma sembra addirittura una forzatura sotto l'aspetto tecnico e dei contenuti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

•

### **L'apprendistato permanente dei mediatori**

L'art. 2 del nuovo decreto interviene in modo maldestro sull'art. 4 del decreto 180, nel frastuono di critiche non sempre costruttive e disinteressate, con la previsione di un **tirocinio assistito** dei Mediatori,

per irrobustirne la professionalità.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 4, il Mediatore oltre ad un aggiornamento biennale attraverso la partecipazione a specifici corsi formativi organizzati dagli Enti di formazione, nello stesso biennio deve partecipare, "in forma di tirocinio assistito" ad "almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti".

A tal fine "l'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito" (art. 4 che integra l'art. 8 del decreto 180).

La figura del Mediatore è il perso intono al quale ruota il nuovo istituto della mediazione obbligatoria, come tale costituisce un fattore critico di successo del sistema: per il raggiungimento dell'accordo è necessario che la mediazione sia condotta da mediatori esperti e preparati.

Come assicurare questo alto grado di competenza e professionalità?

Certamente **le capacità si estrinsecano nei risultati** e, quindi, sono i risultati raggiunti che si devono misurare e valutare con appropriati indicatori e parametri di valutazione.

La valutazione dei risultati è un concetto ormai acquisito anche nella pubblica amministrazione che ha mutuato le tecniche tipiche del controllo di gestione di qualsiasi azienda di servizi. Tuttavia su questo versante dal decreto non è stato introdotto né un sistema premiante né un efficace sistema sanzionatorio.

Ma come misurare le capacità ex ante, nel momento dell'iscrizione del mediatore negli elenchi degli Organismi?

Il decreto 180 **non conferisce eccessivo valore e peso al titolo di studio**, tant'è che possono diventare mediatori anche i soggetti con diploma di laurea triennale ovvero, in alternativa, con iscrizione a un ordine o collegio professionale.

Di contro prevede corsi di formazione iniziali ed una successiva attività di formazione permanente; attività formativa svolta da Enti di formazione che non hanno alcuna autonomia dagli Organismi di mediazione.

Al termine di detti corsi, di diversificato livello economico, è prevista una prova teorico-pratica somministrata dagli stessi docenti che hanno tenuto il corso di formazione, senza alcuna garanzia di serietà ed imparzialità.

Così, si lamenta da più parti, una previsione normativa astrattamente finalizzata alla formazione di Mediatori all'altezza di una funzione importante, si sta traducendo in un mercato teso a finanziare l'attività di mediazione, con una commistione tra Enti di formazione ed Organismi di mediazione che richiederebbe una netta demarcazione.

Anche l'attività di docenza non appare efficacemente controllata dal Ministero che forse verifica solo i requisiti formali chiesti dal regolamento (pubblicazioni, numero di mediazioni gestite).

Le critiche anziché appuntarsi su questo sistema e proporre misure migliorative hanno preferito insistere sulla necessità di avere un Mediatore giurisperito, un mediatore con la toga.

Lo scrivente in più occasioni non ha condiviso queste critiche che postulano una qualificazione prettamente giuridica delle competenze del mediatore, pur auspicando un miglioramento necessario nella organizzazione dell'attività formativa e soprattutto dei sistemi di valutazione.

La soluzione escogitata dal novello decreto ministeriale, anche in mancanza di suggerimenti costruttivi, appare punitiva/onerosa nei confronti della figura del mediatore, amplifica i poteri e gli oneri degli Organismi-Enti di formazione, rende farraginoso il sistema, alimenta i timori di comportamenti poco edificanti con l'esaltazione del consueto formalismo burocratico su una sostanza priva di riscontro.

Ma al di là di ogni considerazione di ordine etico, l'innovazione appare estemporanea e di difficile attuazione:

- il tirocinio non è richiesto solo per i primi due anni di attività, ma pare avere carattere permanente: va ripetuto ogni due anni;
- deve sottoporsi al tirocinio anche chi ha svolto un numero elevato di mediazioni, ed anche se si è trattato di mediazioni caratterizzate da un contenuto economicamente importante e complesso;
- inevitabilmente Mediatore esperto e Mediatore tirocinante si dovranno scambiare di ruolo, se si vuole consentire a tutti gli iscritti (come prescrive il decreto) il tirocinio assistito. E questo costituisce un onere organizzativo non indifferente per gli Organismi. In questo turbine le irregolarità non solo saranno possibili, ma anche giustificate e giammai controllate dal Responsabile ministeriale.

In aggiunta a tali considerazioni, se si riflette sul fattore costi per il mediatore, la previsione regolamentare appare punitiva per i Mediatori.

In merito giova evidenziare che:

- al mediatore va solo una percentuale delle spese di mediazione di cui alla tabella A del decreto 180, in genere il 40%. Su tale somma vanno operate le ritenute fiscali;
- per le persone che hanno diritto al gratuito patrocinio, la mediazione è gratuita;
- per i casi di contumacia della parte chiamata in mediazione il nuovo decreto prevede una riduzione ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni; così come sono state ulteriormente ridotte le spese per le materie obbligatorie.



Ipotizzando che ogni mediazione si svolge in un numero medio di due sedute, l'espletamento del tirocinio richiederà nel biennio una presenza di 40 sedute, con costi rilevanti specialmente per chi abita lontano dalla sede dell'Organismo.

•

### **La regolamentazione nell'affidamento degli incarichi ai mediatori (art. 3 lettera b).**

La lettera b dell'art. 3 prevede che gli Organismi fissino, nei loro regolamenti, criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione. Detti criteri devono essere predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, che può essere desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

La prescrizione, giusta nella finalità che persegue, attribuisce un valore forse eccessivo al tipo di laurea, e comunque attribuisce al titolo un peso che l'art. 4 non prende in considerazione. A mio avviso, se mediatore può essere anche un perito o un geometra, la professionalità andrebbe desunta anche dal diploma e dal tipo di esperienza professionale.

•

### **Contumacia della parte invitata (art. 3, lettera a)**

Sul punto era già intervenuto il Ministero con una circolare, al fine di evitare possibili espedienti per aggirare la mediazione obbligatoria.

Ora, all'art. 3, lettera a) si precisa che, nei casi di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, il Mediatore deve svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell'Organismo, ed è questo l'aspetto più significativo per evitare che non si presenti nemmeno la parte istante, può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento di mediazione solo dopo la sottoscrizione del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione e del mancato accordo. Come contromisura, il decreto riduce le spese di mediazioni per la parte istante, come si vedrà in seguito.

Trattasi di un ulteriore tentativo di rendere l'obbligatorietà della mediazione effettiva e non formale, tentativo purtroppo di poca rilevanza pratica.

- 

Nuovo termine di 12 mesi per l'adeguamento dei requisiti per mediatori e formatori (art. 6)

L'art. 6 innalza da sei a 12 mesi i termini per l'adeguamento da parte dei mediatori e dei formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa. In pratica viene esteso a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del D.M. 180/2010, il periodo di tempo che consente ai mediatori abilitati presso gli Organismi già iscritti nel registro secondo la pregressa normativa (D.M. 22/2004), di acquisire i requisiti anche formativi previsti per l'esercizio della mediazione ovvero di attestare di avere svolto almeno 20 procedure di mediazione. Una proroga tesa a favorire i ritardatari e indirettamente gli Enti di formazione che organizzano i corsi integrativi.

- 

**Modifiche all'articolo 16 del decreto  
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, ovvero modifiche al sistema di**

## **determinazione delle spese di mediazione (art. 5).**

L'art. 5 fissa nuovi criteri di determinazione delle indennità spettante agli Organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto 180/2010, volti a ridurre essenzialmente le spese per la mediazione obbligatoria e nei casi di contumacia delle parti chiamate in conciliazione.

Vediamo le modifiche intervenute:

- nelle **materie obbligatorie** di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010 l'importo della spesa di mediazione deve essere **ridotto di 1/3** per i primi sei scaglioni e di **1/2** per i restanti; nella formulazione precedente con c'era alcuna distinzione tra gli scaglioni. Rileva anche sottolineare che "non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti " dall'art. 16 del decreto 180, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), ovvero dell'incremento i 1/4 in caso di successo della mediazione;
- in caso di **contumacia delle controparti** di quella che ha introdotto la mediazione, l'importo della spesa di mediazione deve essere **ridotto a 40 euro** per il primo scaglione e **a 50 euro per i successivi**. Trattasi di una drastica riduzione dei costi che dovrebbe soddisfare quanti lamentavano, giustamente in questo caso, un eccessivo onere per l'accesso alla giustizia nei casi di contumacia, in quanto in tali casi la mediazione si traduce in una mera formalità, essenzialmente senza effetti positivi per la parte istante. Distinguere però tra il primo e i restanti scaglioni, con una differenza di 10 euro, sembra quasi un dettaglio barocco;

- in **caso di accordo** l'importo della spesa di mediazione deve essere aumentato in misura non superiore a **1/4**, passando così l'incremento dal 20 al 25% rispetto alla precedente formulazione del decreto 180. Un incremento in controtendenza, difficilmente spiegabile, se non per compensare i tagli precedenti;
- qualora il valore della vertenza risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole (gli aggettivi indeterminati non andrebbero mai adoperati) divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento fino a 250.00 euro e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
- il regolamenti di procedura dell'Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. Il decreto non ha colto l'occasione per modificare la responsabilità in solido dei partecipanti alla mediazione che può essere fonte di contenzioso tra le parti, oltre che essere irrazionale ed ingiusta;

•  
gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione, di cui alla tabella A allegata al decreto 180, sono derogabili.

Il mediatore

Ettore Vita

**Ministero della Giustizia**

**Decreto 6**

**luglio**

**2011 n. 145**

**pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 197 del 25 agosto 2011 .**

**Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della  
giustizia**

**18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione**

**dei**

**criteri**

**e**

**delle**

**modalità di iscrizione e tenuta**

**del**

**registro  
degli  
organismi  
di  
mediazione e dell'elenco dei formatori  
per  
la  
mediazione,  
nonché  
sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi  
dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010**

Il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  
2010,  
n.  
28,  
recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18  
giugno  
2009,  
n.  
69, in materia di mediazione  
finalizzata  
alla  
conciliazione  
delle

controversie civili e commerciali;

Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla  
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9  
giugno  
2011;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  
dei  
Ministri  
in  
data  
21  
giugno  
2011,  
e  
la  
successiva  
comunicazione  
della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

**A d o t t a**

il seguente regolamento:

## **Art. 1**

Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto  
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1.  
All'articolo  
3,  
comma  
2,  
del  
decreto  
del  
Ministro  
della  
giustizia 18  
ottobre  
2010,  
n.  
180,  
sono  
apportate  
le  
seguenti  
modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le  
parole:  
«ovvero  
persona  
da  
lui  
delegata



con  
qualifica  
dirigenziale»,  
e  
prima  
delle  
parole  
«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o  
con qualifica di magistrato»;

b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  
«Il  
direttore  
generale della giustizia civile, al fine di esercitare la  
vigilanza,  
si  
può  
avvalere  
dell'Ispettorato  
generale  
del  
Ministero  
della  
giustizia.».

2. All'articolo  
17,  
comma  
2,  
del  
decreto

del  
Ministro  
della  
giustizia 18  
ottobre  
2010,  
n.  
180,  
sono  
apportate  
le  
seguenti  
modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le  
parole:

«ovvero  
persona  
da  
lui  
delegata  
con  
qualifica  
dirigenziale»,

e  
prima  
delle  
parole

«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o  
con qualifica di magistrato»;

b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo:  
«Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».

## **Art. 2**

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1.  
All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.

180,  
sono  
apportate  
le  
seguenti  
modificazioni:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)

il  
possesso,  
da parte  
dei  
mediatori,  
di  
una  
specifica  
formazione  
e  
di  
uno  
specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di  
formazione in base all'articolo 18,  
nonché  
la  
partecipazione,  
da  
parte dei mediatori, nel biennio  
di  
aggiornamento  
e  
in  
forma

di  
tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso  
organismi iscritti;».

### **Art. 3**

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia  
18  
ottobre 2010, n. 180

1.

All'articolo

7,

comma

5,

del

decreto

del

Ministro

della

giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c)

sono

aggiunte

le seguenti:

a) «d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del

decreto

legislativo, il mediatore svolge

l'incontro

con

la  
parte  
istante  
anche in mancanza di adesione della parte chiamata in  
mediazione,  
e  
la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione  
del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione  
della  
medesima  
parte  
chiamata  
e  
mancato  
accordo,  
formato  
dal  
mediatore  
ai  
sensi  
dell'articolo  
11,  
comma  
4,  
del  
decreto  
legislativo;»;

b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione  
degli  
affari  
di

mediazione predeterminati e  
rispettosi  
della  
specifica  
competenza  
professionale del mediatore designato, desunta anche dalla  
tipologia  
di laurea universitaria posseduta.».

#### **Art. 4**

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia  
18  
ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 8 del  
decreto  
del  
Ministro  
della  
giustizia  
18  
ottobre 2010, n. 180, e' aggiunto, in fine, il  
seguito  
comma:  
«4.  
L'organismo iscritto  
e'  
obbligato  
a  
consentire,

gratuitamente  
e  
disciplinandolo nel proprio regolamento, il  
tirocinio  
assistito  
di  
cui all'articolo 4, comma 3, lettera b)».

## **Art. 5**

Modifiche all'articolo 16 del decreto  
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 16 del decreto  
del  
Ministro  
della  
giustizia  
18  
ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono  
sostituite  
dalle seguenti: «un quarto»;

b) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «nelle  
materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve  
essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e  
della



metà  
per i restanti, salva la riduzione  
prevista  
dalla  
lettera  
e)  
del  
presente comma, e non si  
applica  
alcun  
altro  
aumento  
tra  
quelli  
previsti dal presente articolo a eccezione di quello  
previsto  
dalla  
lettera b) del presente comma»;

c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto  
di  
un  
terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere  
ridotto  
a  
euro  
quaranta per il primo scaglione e ad euro  
cinquanta  
per  
tutti  
gli  
altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera

c)  
del  
presente comma»;

d) il comma 8 e' sostituito  
dal  
seguente:  
«Qualora  
il  
valore  
risulti  
indeterminato,  
indeterminabile,  
o  
vi  
sia  
una  
notevole  
divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore  
di  
riferimento, sino al limite di  
euro  
250.000,  
e  
lo  
comunica  
alle  
parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di  
mediazione  
il  
valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto  
secondo

il corrispondente scaglione di riferimento.»;

e) al comma 9, e' aggiunto

in

fine

il

seguito

periodo:

«Il

regolamento

di

procedura

dell'organismo

può

prevedere

che

le

indennità debbano essere corrisposte per intero prima

del

rilascio

del

verbale

di

accordo

di

cui

all'articolo

11

del

decreto

legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma

1, del decreto legislativo, l'organismo e il

mediatore  
non  
possono  
rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;

f) dopo il comma 13 e' aggiunto il  
seguito:  
«14.  
Gli  
importi  
minimi delle indennità per ciascun scaglione  
di  
riferimento,  
come  
determinati a norma della tabella A  
allegata  
al  
presente  
decreto,  
sono derogabili.».

## **Art. 6**

Modifiche all'articolo 20 del decreto  
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 20 del decreto  
del  
Ministro  
della

giustizia

18

ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile»

e

prima

delle

parole «verifica il possesso», sono inserite

le

seguenti:

«,

dopo

aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;

b) al comma 2, le

parole

«sei

mesi»,

ovunque

presenti,

sono

sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;

c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile»

e

prima

delle

parole «verifica il possesso», sono inserite  
le  
seguenti:

«,  
dopo  
aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;

d) al comma 4, le  
parole  
«sei  
mesi»,  
ovunque  
presenti,  
sono  
sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

## **Art. 7**

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  
in  
vigore  
il  
giorno  
successivo  
a  
quello  
della  
sua

pubblicazione  
nella  
Gazzetta  
Ufficiale  
della  
Repubblica italiana.

**D.M. N. 180 DEL 18 OTTOBRE 2010, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 258 DEL 04 NOVEMBRE 2010, CON LE MODIFICHE (evidenziate in rosso) APPORTATE DAL DECRETO 145 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 197 DEL 25 AGOSTO ED IN VIGORE DAL 26 AGOSTO 2011**

**Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi**

**dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010**

Il Ministro della Giustizia

DI CONCERTO CON

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione

dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla

conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli

atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

ADOTTA il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

## **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;



b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e

finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la

composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la

risoluzione della stessa;

d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente,

svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o

decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della

mediazione;

f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può

svolgere il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;

g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e

dei relativi costi, adottato dall'organismo;

h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di

mediazione fornito dagli organismi;

i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;

l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei

mediatori;

n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si

svolge l'attività di formazione dei mediatori;

o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui

all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di

formazione;

p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario,

internazionale o straniero;

r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## **Art. 2 (Oggetto)**

Il presente decreto disciplina: l'istituzione del registro presso il Ministero; i criteri e le

modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la

sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; l'istituzione dell'elenco

presso il Ministero; i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il

monitoraggio, la

sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco; l'ammontare minimo e

massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli

organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione

delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Capo II Registro degli organismi

### **Art. 3 (Registro)**

1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile

il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica

dirigenziale o **con qualifica di magistrato** nell'ambito della direzione generale. **Il direttore generale della Giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero di Giustizia.** Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al

comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al

presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità

di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente

decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle

vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 4 (Criteri per l'iscrizione nel registro)**

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
  
2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare: a)  
  
la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera

c);

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non

inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo

svolgimento dell'attività di mediazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti

enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto

giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca

articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e

funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio



di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto,

anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a

svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio

non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono

essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 (abrogato);

b) il possesso da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico

aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo

18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in

forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi

iscritti.

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva

non sospesa;

b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i

mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i),

sezione B e parte ii), sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli

ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della

sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti

di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini

professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione è sempre

subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi

dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del

presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10. 5. Il possesso dei requisiti

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di

svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per

una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta,

decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il

responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

#### **Art. 6 (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore)**

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che

si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

2. L'elenco dei mediatori è corredato:

a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione

della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di

cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le

conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella

materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di

cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo,

commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali,

costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative

deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

**Art. 7 (Regolamento di procedura)**

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è

derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile

dell'organismo.

2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto

legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino

ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al

mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore

anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi

con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione,

nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa

tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le

imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie

giuridiche; e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche

materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da

parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della

sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10. 4. Il



regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile,

c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua

eventuale designazione da parte dell'organismo.

d) che, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge

l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in

mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del

procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte

chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del

decreto legislativo;

e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e

rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta;

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento

garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il

responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente

registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di

accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per

ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle

effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## **Art. 8 (Obblighi degli iscritti)**

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le

vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione,

compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il

verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini

dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi

dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

4. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente e disciplinandolo nel

proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b.

## **Art. 9 (Effetti dell'iscrizione)**

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine

attribuito nel registro. 2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato

non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo è tenuto, negli atti, nella

corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero

d'ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno

successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su

modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

#### **Art. 10 (Sospensione e cancellazione dal registro)**

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita,

ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di

reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e,

nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione

degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova

iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di

controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei

tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il

preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

## **Art. 11 (Monitoraggio)**

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e

congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

## **Art. 12 (Registro degli affari di mediazione)**

1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

## **Art. 13 (Obblighi di comunicazione al responsabile)**

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.



#### **Art. 14 (Natura della prestazione)**

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

#### **Art. 15 (Divieti inerenti al servizio di mediazione)**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

#### Capo IV Indennità

#### **Art. 16 (Criteri di determinazione dell'indennità)**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al

procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A

allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della

particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della

mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi

dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo, l'importo deve essere

ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione

prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli

previsti dal presente articolo a eccezione d quello previsto dalla lettera b) del presente

comma;

e) deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per

tutti gli altri scaglioni, fermo restante l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento..

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite

ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente

applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di

procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza

tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000

euro e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il

valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente

scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di

mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura

dell'Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero

prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In

ogni caso, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma1, del decreto legislativo, l'organismo e il

mediatore non possono rifiutarsi di svolgere mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero

procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse

rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento

ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari,

ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi

dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito

al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un

unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno

stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma

4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta

altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come

determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Capo V Enti di formazione e formatori

#### **Art. 17 (Elenco degli enti di formazione)**

1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione

dei mediatori.

2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile

il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica

dirigenziale o **con qualifica di magistrato** nell'ambito della direzione generale. **Il**

**direttore generale della Giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero di Giustizia**

3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 18 (Criteri per l'iscrizione nell'elenco)**

1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità

dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della



dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non

inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a

responsabilità limitata;

b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti

enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed

economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al

fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione

presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per

lo svolgimento dell'attività didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non

inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti

per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale

di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte

teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:

normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e

conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di

mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa,

anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle

clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della

domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del

mediatore;

g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di

durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici

avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa,

di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di

cui alla lettera f);

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di

aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro

pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama

ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro

organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di

impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di

aggiornamento nel corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4,

comma 3, lettera c).

#### **Art. 19 (Procedimento d'iscrizione e vigilanza)**

1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore

#### **Art. 20 (Disciplina transitoria)**

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto

dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal

comma 2, il responsabile dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse

con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione.

Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione,

già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio

2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile dopo aver provveduto

all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali enti dei

requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o

modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale

ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono

acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti

di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei

mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione.

Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione

al responsabile.

#### **Art. 21 (Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli



atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di

farlo osservare.

Art. 97 della Costituzione.

In linea con questo nuovo modo di pensare l'amministrazione la legge 7 ottobre 1990 n. 241 ha introdotto alcuni principi fondamentali soprattutto nel settore della misurabilità e controllabilità della gestione.

Almeno in questa fase, gli Organismi riescono a sopravvivere economicamente soprattutto grazie ai proventi dell'attività di formazione e la quota di iscrizione dei Mediatori, peraltro non da tutti richiesta..

<https://www.diritto.it/le-modifiche-al-d-m-1802010-apportate-dal-nuovo-decreto-del-6-luglio-2011-n-145-pubblicato-sulla-gazzetta-ufficiale-n-197-del-25-agosto-2011/>